



PROVINCIA DI CATANZARO
SETTORE AVVOCATURA

CONVENZIONE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____, in Catanzaro presso la sede dell'Avvocatura Provinciale sita in Piazza Rossi sono presenti la Provincia di Catanzaro in persona dell'avv. Federica Pallone nella sua qualità di dirigente del Settore legale, in virtù della determinazione n°302 del 08.02.2018 di approvazione dell'avviso pubblico di costituzione della short list di avvocati;

STIPULA

il presente disciplinare di incarico con l'avv. _____ con studio professionale in _____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di _____;

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale dell'Amministrazione stipulante e delle clausole di seguito elencate

Art.1 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e chiamare in causa terzi a qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio dell'Ente nella controversia Provincia di Catanzaro c/Pagani Monica. Tribunale di Lamezia Terme.

Art. 2 - OGGETTO E LIMITI DEL RAPPORTO

L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti e comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Ente dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa l'eventuale predisposizione di atti di transazione;

Art. 3 - COMUNICAZIONI

Il professionista si impegna a comunicare, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento, con particolare riferimento a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente l'Ente copia di ogni atto prodotto in giudizio e dando comunicazione delle date di udienza; ove nel corso del giudizio dovessero esserci sviluppi che possano incidere sull'impegno di spesa assunto con l'atto di conferimento dell'incarico, il professionista dovrà comunicarlo tempestivamente onde consentire i necessari correttivi sull'impegno di spesa assunto.

Art. 4 - INCOMPATIBILITA', REVOCA E RECESSO

L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con impegno e professionalità nel pieno rispetto delle norme di legge e delle regole deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica), e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, l'Avvocato si impegna a darne comunicazione scritta all'Ente entro e non oltre il termine di dieci giorni.

L'Avvocato dichiara, altresì, di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro la Provincia di Catanzaro per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato in presenza anche di una sola predette condizioni di incompatibilità, al contempo riservandosi la facoltà di segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuali violazioni del codice deontologico vigente.

Art. 5 - COMPENSO

Al momento del conferimento dell'incarico, le parti concordano il seguente compenso da corrispondere all'esito giudizio:

- L'Avvocato si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, l'importo forfettario onnicomprensivo di euro 400 per procedimenti dinanzi al Giudice di Pace ed euro 600 per i procedimenti dinanzi al Tribunale, in caso di soccombenza della Provincia.
- In caso di esito vittorioso con compensazione delle spese, l'importo onnicomprensivo forfettario di euro 600 per giudizi dinanzi al Giudice di Pace e di euro 800 per i giudizi dinanzi al tribunale;
- in caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura determinata dal giudice, previo recupero delle stesse, e non potrà pretendere ulteriori somme dalla Provincia a qualsiasi titolo.
- In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dall'Ente sempre e comunque nel rispetto degli importi di cui sopra;
- Per le spese di giudizio sostenute dall'Avvocato nell'esecuzione dell'incarico, ossia spese postali (francobolli, raccomandate, corrieri), marche da bollo, spese di notifica, l'Ente corrisponderà quanto anticipato dal professionista previa presentazione di documentazione scritta.

Al fine di consentire all'Ente la corretta liquidazione delle competenze professionali, che verrà effettuato tramite bonifico bancario, all'atto della richiesta di pagamento dei compensi l'Avvocato trasmetterà regolare fattura valida ai fini fiscali.

Art.6 - FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

L'amministrazione ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il Dirigente del Settore Avvocatura trasmette al professionista il provvedimento di incarico nonché tutti i documenti necessari per la predisposizione degli atti di cui è causa. L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista sul disciplinare/convenzione di incarico legale, ai sensi dell'articolo 2230 c.c. predisposto dall'Ufficio Legale.

Art. 7 - DURATA DEGLI INCARICHI

Il mandato conferito si intende cessato con la definizione del singolo grado di giudizio. Per gli eventuali, successivi gradi di giudizio, può essere valutata discrezionalmente la conferma dell'incarico allo stesso professionista, attraverso l'assunzione, senza pregiudizio per l'Ente, di specifici ed ulteriori provvedimenti amministrativi di incarico.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 9 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile. Il presente atto è redatto in carta libera ed in doppio originale: una copia resta acquisita agli atti dell'ufficio affari generali, una copia viene consegnata all'Avvocato incaricato.

L'Avvocato

Il Dirigente